VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 15 maggio 2014

Tra

l'**A.N.I.V.P.** - Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza Privata, rappresentata dal Presidente Andrea Menegazzi e dal Segretario Generale Marco Stratta,

l'**ASSIV** – Associazione Italiana Vigilanza e Servizi Fiduciari, rappresentata dal Presidente Matteo Balestrero, dal Direttore Gianluca Neri e dall'Avv. Giovanni Pollicelli

l'**ASSVIGILANZA** - Associazione Nazionale Vigilanza, rappresentata dal Presidente Claudio Moro,

l'**UNIV** - Unione Nazionale Istituti di Vigilanza, rappresentata dal Past President Piergiulio Petrone, dal Vice Presidente Vicario Giovanni Claudio Magon e dal Segretario Generale Anna Maria Domenici

l'**AGCI** – Associazione Generale Cooperative Italiane rappresentata da Nicola Ascalone,

La **LEGACOOP SERVIZI**, rappresentata dal Responsabile Settore Vigilanza Daniele Conti,

La **FEDERLAVORO E SERVIZI - CONFCOOPERATIVE**, rappresentata dal Presidente Massimo Stronati, dal Direttore Mario Troisi e da Antonio Amato

e

la **FILCAMS CGIL** – Fedrazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi, rappresentata dal Segretario Nazionale Sabina Bigazzi;

la **FISASCAT CISL** – Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini o del Turismo rappresentata dal Segretario Nazionale Vincenzo Dell'Orefice;

premesso che:

- le parti hanno sottoscritto il CCNL per Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari – con validità dall'1.2.2013 al 31.12.2015;
- le associazioni datoriali summenzionate hanno evidenziato alcune criticità concernenti in particolar modo il riposo giornaliero, che rendono di difficile gestione l'organizzazione dei servizi all'utenza e rendono non equa la distribuzione dei servizi tra il personale;
- le associazioni datoriali pertanto hanno rappresentato la necessità che, nelle more della contrattazione di secondo livello, venga data una prima attuazione all'art. 72, 5° comma del richiamato CCNL;

Tanto premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 1
Decorrenza

Il presente accordo ha natura transitoria e trova applicazione, in via sperimentale, nelle more della contrattazione di secondo livello, con effetto sino alla data del 31 dicembre 2015.

Art. 2
Riposo giornaliero

Fermo restando quanto previsto dall'art. 72 del C.C.N.L., ulteriori riposi giornalieri di durata non inferiore a 9 ore consecutive ogni 24 ore potranno essere assegnati al lavoratore, salvo suo rifiuto, secondo lo schema precisato nella Tabella A. Nella seguente tabella viene altresì indicato l'incremento dell'indennità prevista dal 4° comma del citato art. 72 del C.C.N.L. dovuto qualora il recupero delle ore mancanti al raggiungimento delle 11 ore di riposo non godute nell'arco delle 24 ore non avvenga entro i trenta giorni successivi.

Tabella A)

da 13 a 20 volte	da 21 a 30 volte
Indennità 45%	Indennità 48%

Inoltre, nel caso in cui il lavoratore sia chiamato a svolgere le specifiche attività di cui:

- all'art. 256 bis del Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 come modificato dal DPR 4 agosto 2008 n. 153;
- al Decreto del Ministero dell'Interno 15 settembre 2009 n. 154 adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 (convertito);
- al Decreto del Ministero dell'Interno 28 dicembre 2012 n. 266 adottato ai senso dell'art. 5 del decreto legge 12 luglio 2011 n. 107 (convertito),

al fine di assicurare il regolare svolgimento di tali attività considerate di sicurezza complementare-sussidiaria a quelle svolte dalla forza pubblica, allo stesso potranno essere assegnati un numero di riposi giornalieri di durata non inferiore a 9 ore consecutive ogni 24 ore per un numero di volte compreso tra le 31 e le 48 in ragione di anno solare e salva la volontarietà. In tali casi, l'incremento dell'indennità prevista dal 4° comma dell'art. 72 del C.C.N.L., dovuta qualora il recupero delle ore mancanti al raggiungimento delle 11 ore di riposo non godute nell'arco delle 24 ore non avvenga entro i trenta giorni successivi, sarà pari al 50%.

In ogni caso, il limite mensile procapite di cui al c. 2 dell'articolo 72 del C.C.N.L. è pari a 5 volte.

La presente intesa supera ogni altra pattuizione precedentemente intercorsa a livello nazionale fra le parti relativamente alla fruizione del riposo giornaliero di cui all'art. 72 del CCNL.

Roma, lì 15 maggio 2014

A.N.I.V.P. **ASSIV** **ASSVIGILANZA** **UNIV**

AGCI **LEGACOOP SERVIZI** **FEDERLAVORO E SERVIZI - CONFCOOPERATIVE**

FILCAMS CGIL **FISASCAT CISL**